

## **Determinazioni circa i patroni stabili**

[Determinazioni approvate dalla presidenza C.E.I. nella riunione del 19 gennaio 1998]

L'Assemblea Generale della C.E.I. ha introdotto nel diritto particolare della Chiesa che è in Italia la figura del patrono stabile, prevista dal can. 1490. Dovendo dare "ulteriori determinazioni circa i requisiti e i criteri per l'affidamento dell'incarico, la natura del rapporto con il Tribunale e le modalità dell'esercizio dell'attività" (art. 6, §1 delle Norme emanate dalla C.E.I.), si stabilisce quanto segue:

1. Il patrono stabile svolge attività di consulenza, previa all'introduzione delle cause, per un tempo determinato e assume il patrocinio delle cause introdotte. Tale attività di consulenza e di patrocinio, configurata come impegno professionale a tempo pieno, con riferimento all'organizzazione del lavoro del tribunale può essere definita nei contenuti, nelle modalità di svolgimento pratico e nella retribuzione corrispondente.
2. Può ricevere l'incarico di patrono stabile il candidato in possesso dei seguenti requisiti: \* riconosciuto impegno ecclesiale, attestato dall'ordinario diocesano\* dottorato in diritto canonico\* 30 anni d'età compiuti\* svolgimento di un anno di tirocinio presso il tribunale, o sperimentata pratica presso il medesimo. La Conferenza episcopale regionale può apprezzare ulteriori e più qualificati titoli.
3. L'incarico di patrono stabile presso un tribunale regionale è incompatibile con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso gli altri tribunali regionali italiani (cfr. art. 6, §1 delle Norme emanate dalla C.E.I.) e con il patrocinio presso il foro civile e penale italiano, fatto salvo l'eventuale procedimento di delibazione (cfr. art. 9 dello schema di Regolamento).
4. Il rapporto di consulenza e di patrocinio è istituito con il patrono stabile dall'ente Regione ecclesiastica. La remunerazione viene liquidata dal tribunale, a carico del conto distinto istituito dalla Regione ecclesiastica per la contabilità del medesimo tribunale.
5. Sotto il profilo dell'inquadramento professionale il patrono stabile presta attività di lavoro autonomo o come esperto giuridico non professionista o come avvocato professionista. In entrambi i casi la figura professionale si caratterizza: per l'assenza di ogni vincolo di subordinazione gerarchica, in quanto il patrono stabile non è un dipendente del tribunale; per la possibilità di libera risoluzione del rapporto; per l'esercizio dell'attività concordato con il tribunale e organizzato senza orari rigidamente prestabiliti; per l'adempimento degli obblighi tributari e fiscali previsti dalla vigente legislazione italiana.
6. La retribuzione da assicurare al patrono stabile consiste in uno stipendio di £. 51.000.000 lorde all'anno, pari a circa £. 2.700.000 nette al mese, per dodici mensilità.

[Disposizione approvata dalla Presidenza della C.E.I. nella riunione del 16 marzo 1998]

7. Se il patrono stabile è sacerdote diocesano o religioso, il servizio reso si inquadra nel vigente sistema di sostentamento del clero e il tribunale liquida al patrono una remunerazione mensile lorda pari a £. 2.000.000.